SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ordini cavallereschi

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2014.

Redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, recante «Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti»;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante «Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»;

Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135»;

Visto l'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008», che tra l'altro prevede quanto segue:

«Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al successivo comma 5» (comma 1);

«Ai fini della corresponsione dell'indennizzo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo, nel limite della dotazione del predetto fondo» (comma 5);

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2010, recante «Misura e modalità di corresponsione dell'ulteriore indennizzo per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7», che tra l'altro stabilisce quanto segue:

«La misura dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009, da corrispondersi in un'unica soluzione nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della medesima legge, è determinata moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al richiamato art. 4, comma 1, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria» (art. 1);

«Qualora, a conclusione della attuazione dell'art. 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso art. 4, un incremento del coefficiente di cui al precedente art. 1 non inferiore a 0,05, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto» (art. 4);

Visto l'art. 25-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale tra l'altro stabilisce che «L'impegno di spesa di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012»;

Visti i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 8 gennaio 2014 e dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati in data 22 gennaio 2014;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere alla redistribuzione agli aventi diritto delle risorse residue del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, così come incrementato dal richiamato art. 25-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Decreta:

Art. 1.

Misura dell'indennizzo integrativo

1. Al fine di redistribuire le risorse residue del fondo di cui all'art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, come incrementato dall'art. 25-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli aventi diritto è riconosciuto un indennizzo integrativo da determinarsi moltiplicando per un coefficiente pari a 0,60 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate

al comma 1 del richiamato art. 4, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 742

14A02469

DECRETO 24 marzo 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 47.157 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di

contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 settembre 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 marzo 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A02595

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 marzo 2014.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d'ora in poi testo unico);

Visto l'art. 5 del testo unico che dispone l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per morte della persona alla quale si riferiscono;

Visto l'art. 19, comma 5 del testo unico che assegna al Ministero - Ufficio del casellario centrale della Direzione generale della giustizia penale - la competenza per l'eliminazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative alle persone morte;

Visto l'art. 20, comma 3 del testo unico che dispone che il comune competente comunichi senza ritardo all'ufficio del casellario centrale l'avvenuta morte della persona;

Visto l'art. 20, comma 4 del testo unico che dispone che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia, recante "le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002" (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007);

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, che disciplina l'accessibilità dei dati di una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;

Ritenuto che è ancora in corso di attuazione l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 18 agosto 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221);

Considerato che per dare attuazione all'art. 20, commi 3 e 4 testo unico, l'Ufficio del casellario centrale ha progettato e realizzato una procedura, basata sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) che consentirà ai comuni la trasmissione al SIC dei dati relativi alle persone decedute e di eliminare direttamente le iscrizioni eventualmente presenti nelle banche dati del casellario giudiziale del SIC;

Considerato che attualmente i comuni inviano con modalità cartacea i dati relativi alle persone decedute agli uffici del casellario nel cui ambito territoriale le persone sono nate, e che la completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 testo unico consentirà di eliminare tale invio cartaceo;

Considerato che si è conclusa con esito positivo la fase sperimentale della procedura con il Comune di Milano, avviata in data 24 ottobre 2012 a seguito della stipula del protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia e lo stesso Comune;

Considerato che sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 testo unico, i comuni che non hanno attivato la citata trasmissione continueranno a comunicare la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate ed all'ufficio locale di Roma, se le persone sono nate all'estero, o per le quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato;

Considerato che l'eliminazione dei soggetti iscritti nella banca dati del casellario dei carichi pendenti eliminabili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* seconda ipotesi, testo unico potrà avvenire solo dal momento che sarà reso completamente operativo il sistema di interconnessione tra il SIC e il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP);

Sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Agenzia per l'Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e contenuto

1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di carattere tecnico-operativo per consentire ai comuni la trasmissione per via telematica delle informazioni relative all'avvenuta morte delle persone nel rispettivo ambito territoriale (d'ora in poi "deceduti"), ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del testo unico.

2. Se la persona risulta deceduta all'estero il comune competente è quello individuato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 3.11.2000 n. 396. Se la persona risulta deceduta in viaggio marittimo o aereo o per ferrovia si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del medesimo d.P.R.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è assicurata secondo le modalità tecnico-operative di seguito indicate:

a) la trasmissione per via telematica avviene mediante l'utilizzo della PEC;

b) l'attivazione della trasmissione è subordinata alla registrazione dei dati identificativi del comune sul SIC e dei referenti designati (art. 3);

c) i comuni, a seguito dell'attivazione, trasmettono via PEC un file in formato XML contenente i dati relativi alle persone decedute, firmato digitalmente da un referente (art. 4);

d) il SIC attraverso la procedura (denominata "comunicazione deceduti") elabora i dati ricevuti via PEC e provvede ad eliminare dalle banche dati del casellario giudiziale del SIC le iscrizioni eventualmente presenti a carico dei soggetti deceduti (art. 5).

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti iscritti nella banca dati del casellario giudiziale ed eliminabili ai sensi dell'art. 5, comma 1, testo unico

5. L'eliminazione dei soggetti iscritti nella banca dati del casellario dei carichi pendenti eliminabili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* seconda ipotesi, del testo unico potrà avvenire solo a partire dalla piena operatività del sistema di interconnessione tra il SIC e il SICP.

6. L'eliminazione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le definizioni, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "comuni" o "comune" è il comune competente alla trasmissione per via telematica al SIC delle informazioni relative all'avvenuta morte delle persone nel rispettivo ambito territoriale;

b) "casellario giudiziale" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a soggetti determinati iscritti ai sensi dell'art. 3 testo unico;

c) "casellario dei carichi pendenti" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a soggetti determinati iscritti ai sensi dell'art. 6 testo unico;

d) "codice catastale" è il codice unico identificativo assegnato ad ogni comune italiano e stato estero che ha lo scopo di rendere possibile l'espressione in forma abbreviata ed univoca delle denominazioni dei comuni d'Italia e stati esteri (per l'Italia il codice è "Z000");

e) "firma digitale" è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni). Il formato di firma digitale utilizzato è il CADES;

f) "PEC" (Posta Elettronica certificata) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, così come disciplinata nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

g) "IPA" è il sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2000 recante le regole tecniche per il protocollo informatico, che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici. L'art. 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD), pone in capo agli Enti la responsabilità dei dati pubblicati e il loro costante aggiornamento;

h) "SIC" o "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 3 decreto dirigenziale 25 gennaio 2007);

i) "SICP" è il Sistema Informativo della Cognizione Penale che consente ai vari attori dell'azione penale, sia della fase cognitiva, sia di quella esecutiva di condividere le informazioni necessarie alle rispettive attività e di aggiornare tempestivamente i dati garantendo maggiore efficacia alle attività decisionali di tutte le componenti coinvolte;

j) "testo unico" è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

k) "ufficio centrale" o "ufficio centrale del casellario" è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, così come definito nell'art. 19 testo unico;

l) "ufficio locale" o "ufficio locale del casellario giudiziale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, così come definito nel testo unico Nella

fase transitoria ed in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, ufficio locale è l'ufficio costituito nell'ambito delle procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, già denominato casellario locale;

m) "XML" (eXtended Markup Language) Linguaggio derivato dall'SGML (Standard Generalized Markup Language) il metalinguaggio, che permette di creare altri linguaggi. Mentre l'HTML è un'istanza specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, più semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori;

n) "eliminazione logica" o "eliminazione fisica" è l'eliminazione effettuata sulla banca dati del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 testo unico e secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007;

o) "referente" è il soggetto designato dal comune a trasmettere le informazioni relative ai soggetti deceduti, tramite l'utilizzo della PEC, previa apposizione della firma digitale al file contenente i dati anagrafici dei soggetti deceduti;

p) "omonimi" sono i soggetti iscritti nel sistema che presentano gli stessi dati anagrafici obbligatori, tranne il codice fiscale, e che pertanto non possono che essere distinti solo sulla base di questi;

q) "sinonimi" sono i soggetti iscritti nel sistema che presentano, rispetto al soggetto deceduto, piccole differenze sui dati anagrafici o differenti solo per il codice fiscale o per la paternità;

r) "alias" sono i soggetti iscritti nel sistema che risultano condannati con identità diverse;

s) "anagrafiche di richiamo" sono i soggetti iscritti nel sistema per i quali, successivamente alla condanna, sono stati cambiati i dati anagrafici obbligatori a seguito di comunicazione del comune competente;

t) "registro dei soggetti eliminati per morte" è il registro informatizzato consultabile dall'ufficio locale e dall'ufficio centrale per i fini del presente decreto attraverso la funzionalità di cui all'art. 7.

Art. 3.

Modalità di attivazione della trasmissione telematica e registrazione dei dati del comune sul SIC

1. L'attivazione della trasmissione telematica è subordinata all'espletamento di una procedura di registrazione sul SIC secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

2. Il comune in sede di richiesta di attivazione nomina uno o più referenti e designa altresì il responsabile del trattamento dei dati, che può coincidere con uno di essi.

3. Il referente è individuato dai comuni sulla base del possesso di adeguati requisiti di idoneità soggettiva tra coloro che abbiano un rapporto stabile con gli stessi e costituisce il punto di riferimento unico della procedura.

4. Per l'attivazione della trasmissione telematica, il comune trasmette all'indirizzo di PEC dell'ufficio del casellario centrale il modello, riportato nell'allegato tecnico, contenente i seguenti dati:

a) parametri identificativi del comune;

b) dati anagrafici del referente o dei referenti che sono stati autorizzati a trasmettere i dati;

c) indirizzo di PEC che verrà utilizzato dal referente per la trasmissione dei dati relativi ai soggetti deceduti. L'indirizzo PEC deve appartenere al dominio del comune.

5. Al fine di verificare l'attendibilità e l'ammissibilità delle richieste di attivazione, l'ufficio del casellario centrale prende in considerazione solo le richieste trasmesse dall'indirizzo di PEC pubblicato sull'IPA.

6. L'Ufficio del Responsabile centrale dell'accesso al sistema, istituito presso il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali - Ufficio del casellario centrale, per ciascuna richiesta provvede a registrare sul sistema i dati di cui al comma 4.

7. La conferma dell'avvenuta registrazione è trasmessa automaticamente dal sistema all'indirizzo di PEC del referente o dei referenti designati dal comune che da quel momento è autorizzato a trasmettere i dati.

8. Eventuali variazioni ai dati di cui al comma 4 sono gestite con le modalità indicate nel presente articolo.

9. Al fine di razionalizzare le attività dell'ufficio del casellario centrale, le operazioni di registrazione sul SIC ed attivazione del servizio procedono secondo la seguente tempistica:

a) i comuni capoluogo di regione e di provincia saranno attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i comuni delle Regioni del Nord saranno attivati entro quattro mesi;

c) i comuni delle Regioni del Centro saranno attivati entro sei mesi;

d) i comuni delle Regioni del Sud, Sicilia e Sardegna saranno attivati entro otto mesi.

Art. 4.

Modalità di trasmissione telematica dai comuni al SIC dei dati relativi alle persone decedute

1. Il referente designato dal comune trasmette, tramite l'indirizzo PEC di cui all'art. 3, comma 4 lettera *c)*, un file contenente i dati relativi alle persone decedute. Il file deve essere trasmesso in formato XML e, una volta firmato digitalmente dal referente designato, deve assumere l'estensione (.p7m). Il file XML è trasmesso all'indirizzo di PEC dell'ufficio del casellario centrale, indicato nell'allegato tecnico, che è stato dedicato esclusivamente alla ricezione dei file contenente i dati relativi alle persone decedute.

2. Il file XML ("chiamatapecacquisizionedecessi") è strutturato secondo lo standard indicato nell'allegato tecnico. Il file contiene in particolare i seguenti dati:

a) sede del comune;

b) cognome e nome del referente;

c) numero e data della trasmissione;

d) inoltre, per ciascun soggetto deceduto sono riportati:

numero progressivo;

dati anagrafici del soggetto deceduto;

codice fiscale (opzionale per i nati all'estero);

paternità (opzionale);

data e luogo del decesso;

comune che ha registrato l'atto di morte e il numero del registro degli atti di morte;

data e numero di protocollo (opzionali).

Il dato relativo alla paternità è utilizzato, se trasmesso, esclusivamente per la gestione dei casi di eventuali sinonimia e omonimia e fino a quando non saranno emanati i decreti dirigenziali di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 testo unico, che consentiranno la sicura riferibilità ad un determinato soggetto attraverso l'utilizzo del codice fiscale o di un codice identificativo individuato sulla base del sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

3. Il SIC, per ciascun file trasmesso, attiva la procedura "comunicazione deceduti" indicata all'art. 5, al fine di elaborare i dati ricevuti ed eliminare le iscrizioni a carico dei soggetti eventualmente presenti nella banca dati.

4. La trasmissione è effettuata una volta al mese, fatta salva la possibilità di un invio settimanale per i comuni nel cui ambito territoriale si verificano più di 50 decessi a settimana.

5. Per i comuni che non utilizzano procedure informatiche per l'estrazione dei dati relativi a persone decedute dai propri sistemi e per la predisposizione del file XML da trasmettere via PEC, è reso disponibile un apposito software che consente di registrare, per ciascun soggetto, i dati di cui al comma 2 e di esportare un file XML strutturato secondo gli standard fissati dal decreto. Al file comunque predisposto, prima di essere trasmesso via PEC, è applicata la firma digitale del referente. Le modalità per l'installazione e le istruzioni per l'utilizzo del software sono pubblicate sul sito del Ministero della giustizia.

Art. 5.

Procedura "comunicazione deceduti": modalità di elaborazione dei dati trasmessi al SIC

1. La procedura "comunicazione deceduti" che consente di elaborare i dati trasmessi via PEC dai comuni e di eliminare i soggetti eventualmente presenti nella banca dati del SIC è avviata solo se si verificano le seguenti condizioni:

a) il file viene trasmesso dall'indirizzo PEC di cui all'art. 3, comma 4 lettera *c)*;

b) il file risulta firmato digitalmente dal referente di cui all'art. 3, comma 4 lettera *b)* registrato sul SIC e la firma digitale è valida.

2. Il funzionamento della procedura è articolato nelle seguenti fasi elaborative:

a) verifica delle condizioni indicate nel comma precedente;

b) verifica che il file trasmesso rispetti gli standard definiti al comma 2 dell'art. 4;

c) attivazione dei controlli per la verifica del file e dei dati in esso contenuti e in particolare:

se i controlli hanno dato esito negativo (non corrispondenza dell'indirizzo di PEC o della firma digitale applicata sul file o di non corrispondenza del file agli standard della struttura *XML)* trasmette al comune tramite PEC un'apposita segnalazione dell'errore riscontrato;

se i controlli hanno dato esito positivo e terminata la fase di cui alla lettera *d)* trasmette al comune tramite PEC una conferma dell'avvenuta elaborazione, riportando il totale dei soggetti elaborati;

d) ricerca dei soggetti deceduti nella banca dati del SIC. Per i soggetti presenti nella banca dati sono registrati i dati relativi alla data e al luogo del decesso, gli estremi del registro dell'atto di morte e il comune che ha trasmesso l'informazione relativa al decesso.

e) assegnazione dello stato per ciascuna elaborazione così come indicato all'art. 6.

3. Nell'allegato tecnico è riportato il dettaglio degli eventuali errori riscontrati sul file trasmesso. In tali casi è trasmesso al comune tramite PEC un file XML ("rispostapecacquisizionedecessi") contenente, con riferimento a ciascun soggetto, l'errore riscontrato. Il comune provvede alla correzione degli errori segnalati e a trasmettere di nuovo i dati corretti dei soggetti interessati dall'errore. Per gli errori concernenti il codice catastale provvede alla correzione e all'eventuale eliminazione direttamente l'ufficio del casellario centrale.

4. Al termine della procedura, ai sensi dell'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007, il SIC attiva la procedura denominata "eliminazione logica" al fine di inibire sia la certificazione che l'inserimento di provvedimenti relativi al soggetto deceduto. Successivamente il sistema provvede ogni quindici giorni alla eliminazione fisica dei provvedimenti, con esclusione dei dati anagrafici e di quelli indicati al comma 2, lettera *d)*. I dati sono eliminati definitivamente dal sistema decorsi cinque anni dalla data dell'avvenuto decesso o comunque al compimento dell'ottantesimo anno di età.

Art. 6.

Esito della procedura di elaborazione

1. L'esito dell'elaborazione di cui all'art. 5 può assumere sul SIC i seguenti stati:

a) "ELABORATA CORRETTAMENTE": il sistema ha elaborato tutti i soggetti presenti nel file trasmesso e tutti i soggetti sono stati gestiti correttamente.

b) "DA VERIFICARE (per omonimie, sinonimie, richiami e alias)": il sistema ha elaborato tutti i soggetti presenti nel file trasmesso, ma per alcuni soggetti, presenti nel sistema, non si è potuto provvedere all'eliminazione, in quanto sono stati riscontrati per gli stessi dei sinonimi, omonimi oppure il soggetto è stato trovato come alias o anagrafica di richiamo.

c) "ANNULLATA PER ERRORI SUL FILE": il sistema ha riscontrato degli errori sul file trasmesso che non corrisponde alle specifiche di cui al comma 2 dell'art. 4. Il comune in tali casi deve trasmettere di nuovo il file.

d) "ELABORATA CON ERRORI DI SISTEMA": l'elaborazione è stata interrotta per motivi interni al sistema. Appena ripristinata la procedura il fine viene nuovamente elaborato a cura dell'ufficio centrale.

2. La gestione degli esiti di cui alle lettere *b)* è di competenza dell'ufficio del casellario locale. All'ufficio del casellario centrale è invece demandata la gestione degli esiti della lettera *d)*.

3. L'elaborazione passa dallo stato "DA VERIFICARE (per omonimie, sinonimie, richiami e alias)" allo stato "ELABORATA CORRETTAMENTE" solo quando l'ufficio locale ha proceduto alla verifica di tutti i soggetti segnalati.

Art. 7.

Compiti degli uffici locali e istruzioni per l'utilizzo della funzionalità "Gestione Comunicazioni dati decesso"

1. Sul SIC è resa disponibile per gli uffici locali una funzionalità "Gestione Comunicazioni dati decesso (art. 20 D.P.R. 313/2002)" che consente di monitorare, gestire i dati trasmessi dai comuni e verificare i soggetti scartati per "sinonimia/omonimia / richiami /alias" dal SIC (art. 6, comma 1, lettera *b)*.

2. Il ruolo che abilita sul SIC all'utilizzo della predetta funzionalità è denominato "RESPONSABILE COMUNICAZIONI DATI DECESSI" ed è assegnata a tutti gli utenti degli uffici locali che risultano già abilitati alla funzionalità "Eliminazione iscrizioni per morte del soggetto", utilizzata attualmente per eliminare direttamente sul SIC i soggetti deceduti.

3. Al termine dell'elaborazione e in base all'esito di cui all'art. 6, il SIC invia un'apposita comunicazione agli uffici locali competenti nei seguenti casi:

a) quando l'elaborazione è terminata correttamente (art. 6 comma 1 lettera *a)*;

b) quando l'elaborazione - pur essendo terminata correttamente - non ha potuto provvedere all'eliminazione di alcuni soggetti, in quanto sul sistema sono state riscontrate per gli stessi delle omonimie, sinonimie, o trovati come "anagrafiche di richiamo" o come "alias" (art. 6 comma 1 lettera *b)*.

4. Per la gestione dei nominativi scartati per sinonimia/omonimia/richiami/alias l'ufficio locale competente provvede ad effettuare le opportune ricerche e a confermare sul SIC per ciascun soggetto l'avvenuto adempimento. In tali casi provvede eventualmente ad eliminare le relative iscrizioni con le modalità di cui all'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007.

5. Per i soggetti eliminati e visualizzabili attraverso la funzionalità di cui al comma 1 l'ufficio locale competente procede anche alla eliminazione delle relative schede cartacee.

6. L'ufficio locale competente è quello nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione. Se la persona è nata all'estero o se non è stato possibile accertarne il luogo di nascita nel territorio dello Stato l'ufficio locale competente è quello di Roma.

7. La funzionalità è utilizzabile anche dall'ufficio del casellario centrale al fine di monitorare le attività eventualmente compiute o che restano da compiere.

8. Viene messo a disposizione degli uffici locali un manuale operativo contenete le istruzioni per l'utilizzo della funzione "Gestione Comunicazioni dati decesso (art. 20 dPR 313/2002)".

Art. 8.

Titolarità dei dati

1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l'Ufficio del Casellario centrale, è titolare del trattamento dei dati del SIC.

2. L'ufficio del casellario centrale garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati del SIC e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed ha la facoltà di variare i contenuti della base informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle sue esigenze.

Art. 9.

Tutela dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione delle attività previste dal presente atto, il Ministero della giustizia e il comune, in qualità di titolari autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la normativa in materia di protezione dei dati personali nonché il segreto rispetto a tutti i dati dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

2. La trasmissione e la ricezione dei dati è consentita solo alle persone fisiche designate quali referenti.

Art. 10.

Politiche di sicurezza adottate dall'ufficio del casellario centrale e dal comune

1. Ferme restando le politiche di sicurezza adottate sul SIC ai sensi dell'art. 4 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007, l'Ufficio del casellario centrale e il comune, nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore, curano la registrazione dei dati necessari a garantire:

a) la tracciabilità delle trasmissioni effettuate tramite PEC;

b) l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con i propri sistemi, ivi compresi gli utenti tecnici e gli amministratori di sistema appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema;

c) la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso.

2. I file XML firmati digitalmente trasmessi dai comuni contenenti i soggetti deceduti sono conservati per 5 anni.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 testo unico, i comuni che non hanno provveduto ad attivare la trasmissione comunicano la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate e all'ufficio locale di Roma, se le persone sono nate all'estero, o per le quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

2. L'ufficio locale, nell'ipotesi di cui al comma precedente, elimina le relative iscrizioni con le modalità di cui all'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007.

3. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2014.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO TECNICO

A) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA (ARTICOLO 3)

Il comune in sede di richiesta di attivazione della trasmissione per via telematica nomina uno o più referenti e designa altresì il responsabile del trattamento dei dati, che può coincidere con la figura del referente.

Il comune trasmette all'indirizzo PEC dell'ufficio del casellario centrale il modello (allegato 1) nel quale si devono riportare i seguenti dati:

a) parametri identificativi del comune (sede);
b) dati anagrafici del referente o dei referenti che sono stati autorizzati a trasmettere i dati;
c) indirizzo di PEC che verrà utilizzato dal referente per la trasmissione dei dati relativi ai soggetti deceduti. L'indirizzo PEC deve appartenere al dominio del comune.

Il referente designato deve essere in possesso della firma digitale.

Al fine di verificare l'attendibilità e l'ammissibilità delle richieste di attivazione, l'ufficio del casellario centrale prende in considerazione solo le richieste trasmesse dall'indirizzo di PEC pubblicato sull'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

L'Ufficio del Responsabile centrale dell'accesso al sistema, istituito presso il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali - Ufficio del casellario centrale, per ciascuna richiesta avrà cura di registrare i dati trasmessi con il modello (allegato 1).

La conferma dell'avvenuta registrazione è trasmessa automaticamente all'indirizzo di PEC del comune che da quel momento è autorizzato a trasmettere i dati.

L'indirizzo PEC dell'ufficio del casellario centrale è reperibile sul sito del Ministero della Giustizia.

CALENDARIO PER LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SUL SIC ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (ARTICOLO 3 COMMA 9)

Al fine di razionalizzare le attività dell'ufficio del casellario centrale le operazioni di registrazione sul SIC e attivazione del servizio procederanno secondo la seguente tempistica:

a) i comuni capoluogo di regione e di provincia saranno attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) i comuni delle Regioni del Nord saranno attivati entro quattro mesi;
c) i comuni delle Regioni del Centro saranno attivati entro sei mesi;
d) i comuni delle Regioni del Sud, Sicilia e Sardegna saranno attivati entro otto mesi.

Allegato 1

DECRETO 19 marzo 2014 del Ministero della Giustizia (Art. 3)

Modello per l'attivazione della trasmissione telematica dei soggetti deceduti al sistema informativo del casellario (SIC)

A. DATI COMUNE

SEDE: ______________________________

Tel.: _______________ Fax: _______________

E-Mail : ___________________________________

CODICE FISCALE: _________________________________

B. DATI REFERENTE DEL SERVIZIO [1]

Il referente per la gestione del rapporto convenzionale relativo alla comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 D.P.R. 313/2002, è il soggetto di seguito indicato.

Cognome ______________________________

Nome ______________________________

Data nascita ____ / ____ / ____ Sesso M F

Luogo di nascita ______________________________

Nazione di Nascita ______________________________

Codice Fiscale ______________________________

Indirizzo P.E.C. utilizzato dal Referente per la trasmissione del file contenente i soggetti deceduti

____

Nota bene: ***Il referente deve essere in possesso di una Firma digitale***

Telefono _____________________ **Fax** _________________________________

Data ______________________

Luogo (___________________) **Firma** (____________________________)

1 *Qualora il comune intende avvalersi di ulteriori referenti oltre a quello indicato, dovrà redigere e sottoscrivere un corrispondente modulo per ciascun referente*

B) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AI DECEDUTI (ARTICOLO 4)

Il comune deve trasmettere un file XML contenente i dati relativi ai deceduti al seguente indirizzo di PEC del casellario centrale:

comunicazionedeceduti@casellariocentrale.giustiziacert.it

La trasmissione deve essere effettuata, con le periodicità indicate all'articolo 4 comma 4, e in particolare una volta al mese, Fatta salva la possibilità di un invio settimanale per i comuni nel cui ambito territoriale si verificano più di 50 decessi a settimana.

Il referente designato dal comune trasmette, dall'indirizzo di PEC comunicato, un file contenente i dati relativi alle persone decedute. Il file deve essere inviato in formato XML e, una volta firmato digitalmente (in formato CADES) dal referente, deve assumere l'estensione (.p7m).

Il file XML denominato "chiamatapecacquisizionedecessi" è strutturato secondo lo standard indicato nell'allegato tecnico. I dettagli della struttura XML sono descritti nel paragrafo C) DIAGRAMMA XSD - Dati Comunicazione deceduti.

Il file deve contenere in particolare i seguenti dati:

a) sede del comune;
b) cognome e nome del referente;
c) numero e data della trasmissione;
d) inoltre, per ciascun soggetto deceduto devono essere indicati:
    1. numero progressivo;
    2. i dati anagrafici del soggetto deceduto;
    3. il codice fiscale (opzionale per i nati all'estero);
    4. la paternità (opzionale);
    5. la data e il luogo del decesso;
    6. il comune che ha registrato l'atto di morte e il numero del registro degli atti di morte;
    7. data e numero di protocollo (opzionali).

Il dato relativo alla paternità è utilizzato, se trasmesso, esclusivamente per la gestione dei casi di eventuali sinonimia e omonimia e fino a quando non saranno emanati i decreti dirigenziali di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 T.U., che consentiranno la sicura riferibilità ad un determinato soggetto attraverso l'utilizzo del codice fiscale o di un codice identificativo individuato sulla base del sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

UTILIZZO SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI RELATIVI A PERSONE DECEDUTE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FILE XML, REALIZZATO DALL'UFFICIO DEL CASELLARIO CENTRALE PER I COMUNI CHE NON UTILIZZANO PROCEDURE INFORMATICHE DI ESTRAZIONE DEI DATI DAI PROPRI SISTEMI (ARTICOLO 4 COMMA 5)

L'applicazione consente di registrare, per ciascun soggetto deceduto, i dati sopracitati e di esportare un file XML "chiamatapecacquisizionedecessi" strutturato secondo gli standard fissati dal decreto. L'applicazione è installabile localmente sulle postazioni della PA e per un maggior dettaglio sulle modalità di installazione e di utilizzo si rimanda al sito del Ministero della Giustizia o sul portale del casellario.

C) DIAGRAMMA XSD - Dati Comunicazione deceduti

Nome file: chiamatapecacquisizionedecessi.xsd

Descrizione file XML - Tipi e lunghezza dei campi

===

Dati Comune
SEDE_COMUNE string(4)
Referente
COGNOME_REFERENTE string(72)
NOME_REFERENTE string(72)
Dati richiesta
NUMERO_RICHIESTA integer(9)
DATA_RICHIESTA :
GIORNO string (2)
MESE string (2)
ANNO string (4)
Anagrafica
PROG_ANAGRAFICA integer(9)
PERS_COGNOME string(72)
PERS_NOME string(72)
SESSO string (1)
CODI_LUOGO_NASCITA string(4)
CODI_STATO_ESTERO_NAS string(4)
DESC_COMUNE_ESTERO string(60)
DATA_NASCITA:-
GIORNO string (2)
MESE string (2)
ANNO string (4)
CODI_FISCALE string(16)
PERS_PATERNITA string(72)
Dati Decesso
CODI_LUOGO_MORTE string(4)
CODI_STATO_ESTERO_MORTE string(4)
CODI_LUOGO_ATTO_MORTE string(4)
NUME_ATTO_MORTE string(9)
DATA_MORTE:
GIORNO string (2)
MESE string (2)
ANNO string (4)
DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE string(60)
ANNO_PROT_DECESSO integer(4)
NUME_PROT_DECESSO string(9)

===

Per i seguenti dati utilizzare il codice catastale:
SEDE_COMUNE string(4)
CODI_LUOGO_NASCITA string(4)
CODI_STATO_ESTERO_NAS string(4)
CODI_LUOGO_MORTE string(4)
CODI_STATO_ESTERO_MORTE string(4)
CODI_LUOGO_ATTO_MORTE string(4)

Errore (il dettaglio degli errori è riportato al paragrafo F)
CODICE string(3)
DESCRIZIONE string(60)

CAMPI RELATIVI AL SOGGETTO E AI DATI DEL DECESSO

A) Dati relativi al soggetto deceduto

1. COGNOME (72 caratteri)
2. NOME (72 caratteri)
3. SESSO (M=maschile F=femminile) (1 carattere)
4. DATA DI NASCITA (*giorno e mese opzionali se straniero)* (10 caratteri)
5. COMUNE ITALIANO DI NASCITA (*opzionale se straniero*) (4 caratteri) *
6. DESCRIZIONE COMUNE STRANIERO *(opzionale- testo libero)* (60 caratteri)
7. NAZIONE DI NASCITA (4 caratteri) *
8. CODICE FISCALE *(opzionale se straniero)* (16 caratteri)
9. PATERNITA' *(opzionale)* (72 caratteri)

B) Dati relativi all'avvenuta morte

1. DATA DELL'AVVENUTA MORTE (10 caratteri)
2. NAZIONE dove è avvenuta la MORTE (4 caratteri) *
3. COMUNE ITALIANO dove è avvenuta la MORTE (*opzionale se straniero*) (4 caratteri) *
4. COMUNE STRANIERO dove è avvenuta la MORTE *(opzionale)* (60 caratteri)
5. NUMERO REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE (9 caratteri)
6. COMUNE CHE HA REGISTRATO REGISTRO L'ATTO DI MORTE (4 caratteri) *
7. ANNO PROTOCOLLO *(opzionale)* (4 caratteri)
8. NUMERO PROTOCOLLO *(opzionale)* (9 caratteri)

FORMATO DATE: GGMMAAAA

(*) Per i dati riga 5,7, 13, 14 e 17 utilizzare il CODICE CATASTALE. Ad esempio per Roma "H501".
Nota bene: per ITALIA indicare "Z000". Se invece la nazione è sconosciuta indicare "Z998".

D) ESEMPIO FILE XML PER DUE SOGGETTI DECEDUTI (UNO NATO IN ITALIA E L'ALTRO ALL'ESTERO)

Una richiesta di invio di una comunicazioni dei soggetti deceduti si effettua costruendo una richiesta xml al cui interno si trova un tag:
< DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI > … </DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI>


```
DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\Programmi\Comunicazioni
Decessi\ref\datichiamatapecacquisizionedecessi.xsd">

<DATI_COMUNE>
	<SEDE_COMUNE>H501</SEDE_COMUNE>
</DATI_COMUNE>
<DATI_REFERENTE>
	<COGNOME_REFERENTE>D'AGOSTINO</COGNOME_REFERENTE>
	<NOME_REFERENTE>SAVINO</NOME_REFERENTE>
</DATI_REFERENTE>
<DATI_RICHIESTA>
	<NUMERO_RICHIESTA>1</NUMERO_RICHIESTA>
	<DATA_RICHIESTA><GIORNO>27</GIORNO><MESE>09</MESE><ANNO>2011</ANNO>
	</DATA_RICHIESTA>
</DATI_RICHIESTA>

<ANAGRAFICHE>
 <DATI_ANAGRAFICI>
	<PROG_ANAGRAFICA>1</PROG_ANAGRAFICA>
	<PERS_COGNOME>DXXXSTINO</PERS_COGNOME>
	<PERS_NOME>SAYYYYO</PERS_NOME>
	<SESSO>M</SESSO>
	<CODI_LUOGO_NASCITA>B526</CODI_LUOGO_NASCITA>
	<CODI_STATO_ESTERO_NAS>Z000</CODI_STATO_ESTERO_NAS>
	<DESC_COMUNE_ESTERO></DESC_COMUNE_ESTERO>
	<DATA_NASCITA><GIORNO>19</GIORNO><MESE>5</MESE><ANNO>1954</ANNO></DATA_NASCITA>
	<CODI_FISCALE>DGXXVN54E19B526P</CODI_FISCALE>
	<PERS_PATERNITA></PERS_PATERNITA>
	<DATI_DECESSO>
	<CODI_LUOGO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_MORTE>
	<CODI_STATO_ESTERO_MORTE>Z000</CODI_STATO_ESTERO_MORTE>
	<DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE></DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE>
	<NUME_ATTO_MORTE>222222</NUME_ATTO_MORTE>
	<DATA_MORTE><GIORNO>02</GIORNO><MESE>02</MESE><ANNO>2010</ANNO>
	</DATA_MORTE>
	<CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>
	<ANNO_PROT_DECESSO>2011</ANNO_PROT_DECESSO>
	<NUME_PROT_DECESSO>123456</NUME_PROT_DECESSO>
	</DATI_DECESSO>
</DATI_ANAGRAFICI>

<DATI_ANAGRAFICI>
	<PROG_ANAGRAFICA>2</PROG_ANAGRAFICA>
```

<PERS_COGNOME>STRANIERO</PERS_COGNOME>
<PERS_NOME>AAAAAAAAAA</PERS_NOME>
<SESSO>M</SESSO>
<CODI_LUOGO_NASCITA></CODI_LUOGO_NASCITA>
<CODI_STATO_ESTERO_NAS>Z514</CODI_STATO_ESTERO_NAS>
<DESC_COMUNE_ESTERO>CITTA' DEL MESSICO</DESC_COMUNE_ESTERO>
<DATA_NASCITA><GIORNO>2</GIORNO><MESE>5</MESE><ANNO>1947</ANNO></DATA_NASCITA>
<CODI_FISCALE></CODI_FISCALE>
<PERS_PATERNITA></PERS_PATERNITA>
<DATI_DECESSO>
<CODI_LUOGO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_MORTE>
<CODI_STATO_ESTERO_MORTE>Z000</CODI_STATO_ESTERO_MORTE>
<DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE></DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE>
<NUME_ATTO_MORTE>222222222</NUME_ATTO_MORTE>
<DATA_MORTE><GIORNO>14</GIORNO><MESE>09</MESE><ANNO>2011</ANNO></DATA_MORTE>
<CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>
<ANNO_PROT_DECESSO>2011</ANNO_PROT_DECESSO>
<NUME_PROT_DECESSO>222222</NUME_PROT_DECESSO>
</DATI_DECESSO>
</DATI_ANAGRAFICI>

</ANAGRAFICHE>

</DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI>

E) DIAGRAMMA XSD - Dati Risposta errori riscontrati

Nome file: rispostapecacquisizionedecessi.xsd

Se i controlli di cui all'articolo 5 hanno dato esito negativo viene inviato al comune tramite PEC un file XML, che con riferimento a ciascun soggetto è segnalato l'errore riscontrato.

F) ELENCO ERRORI CHE POSSONO ESSERE DETERMINATI DAL SIC SUL FILE XML TRASMESSO

E1("001", "ERRORE: DATA NASCITA NON VALIDA"),
E2("002", "ERRORE: DATA MORTE NON VALIDA"),
E3("003", "ERRORE: DATA RICHIESTA NON VALIDA"),
E4("004", "ERRORE: DATA MORTE MINORE DI DATA NASCITA"),
E5("005", "ERRORE: SOGGETTO CON ETA' MAGGIORE DI 80 ANNI"),

// GENERICO
E100("100", "ERRORE INTERNO GENERICO"),

// ORACLE
E200("200", "ERRORE: PROCEDURA ORACLE FALLITA"),

// GIORNO
E11("011", "ERRORE: GIORNO DATA NASCITA NON VALIDO"),
E12("012", "ERRORE: GIORNO DATA MORTE NON VALIDO"),
E13("013", "ERRORE: GIORNO DATA RICHIESTA NON VALIDO"),

// MESE
E21("021", "ERRORE: MESE DATA NASCITA NON VALIDO"),
E22("022", "ERRORE: MESE DATA MORTE NON VALIDO"),
E23("023", "ERRORE: MESE DATA RICHIESTA NON VALIDO"),

// ANNO
E31("031", "ERRORE: ANNO DATA NASCITA NON VALIDO"),
E32("032", "ERRORE: ANNO DATA MORTE NON VALIDO"),
E33("033", "ERRORE: ANNO DATA RICHIESTA NON VALIDO"),

// DATA
E41("041", "ERRORE: DATA NASCITA MAGGIORE DATA CORRENTE"),
E42("042", "ERRORE: DATA MORTE MAGGIORE DATA CORRENTE"),
E43("043", "ERRORE: DATA RICHIESTA MAGGIORE DATA CORRENTE"),
E44("044", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO MAGGIORE ANNO CORRENTE"),

// CODICE FISCALE
E50("050", "ERRORE: CODICE FISCALE ERRATO"),
E51("051", "ERRORE: LUNGHEZZA CODICE FISCALE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI DATI MANCANTI
E101("101", "ERRORE: DATI COMUNICAZIONE DECESSI MANCANTI"),
E102("102", "ERRORE: DATI COMUNE REFERENTE MANCANTI"),
E103("103", "ERRORE: DATI REFERENTE MANCANTI"),
E104("104", "ERRORE: DATI ANAGRAFICHE MANCANTI"),
E105("105", "ERRORE: DATI ANAGRAFICI MANCANTI"),
E106("106", "ERRORE: DATI DECESSO MANCANTI"),
E107("107", "ERRORE: DATI RICHIESTA MANCANTI"),
E110("110", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE MANCANTE"),
E111("111", "ERRORE: COGNOME REFERENTE MANCANTE"),

```
E112("112", "ERRORE: NOME REFERENTE MANCANTE"),
E113("113", "ERRORE: PROGRESSIVO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E114("114", "ERRORE: COGNOME ANAGRAFICA MANCANTE"),
E115("115", "ERRORE: NOME ANAGRAFICA MANCANTE"),
E116("116", "ERRORE: CODICE SESSO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E117("117", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA ANAGRAFICA MANCANTE"),
E118("118", "ERRORE: DATA NASCITA ANAGRAFICA MANCANTE"),
E119("119", "ERRORE: CODICE STATO MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E120("120", "ERRORE: NUMERO ATTO MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E121("121", "ERRORE: DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E122("122", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E123("123", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E124("124", "ERRORE: NUMERO PROTOCOLLO DECESSO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E125("125", "ERRORE: NUMERO RICHIESTA MANCANTE"),
E126("126", "ERRORE: DATA RICHIESTA MANCANTE"),
E127("127", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA MANCANTE"),
E128("128", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE MANCANTE"),

// ERRORI NUMERI INTERI
E150("150", "ERRORE: PROGRESSIVO ANAGRAFICA NON INTERO"),
E151("151", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO ANAGRAFICA NON INTERO"),
E152("152", "ERRORE: NUMERO RICHIESTA NON INTERO"),

// ERRORI CAMPO DATA MANCANTE
E161("161", "ERRORE: ANNO DATA NASCITA ANAGRAFICA MANCANTE"),
E162("162", "ERRORE: ANNO DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E163("163", "ERRORE: ANNO DATA RICHIESTA MANCANTE"),
E164("164", "ERRORE: MESE DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E165("165", "ERRORE: GIORNO DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E166("166", "ERRORE: MESE DATA RICHIESTA MANCANTE"),
E167("167", "ERRORE: GIORNO DATA RICHIESTA MANCANTE"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO GIORNO
E171("171", "ERRORE: GIORNO DATA NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E172("172", "ERRORE: GIORNO DATA MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E173("173", "ERRORE: GIORNO DATA RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO MESE
E181("181", "ERRORE: MESE DATA NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E182("182", "ERRORE: MESE DATA MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E183("183", "ERRORE: MESE DATA RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO ANNO
E191("191", "ERRORE: ANNO DATA NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E192("192", "ERRORE: ANNO DATA MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E193("193", "ERRORE: ANNO DATA RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI FORMATO NON VALIDO
E201("201", "ERRORE: FORMATO COGNOME NON VALIDO"),
E202("202", "ERRORE: FORMATO NOME NON VALIDO"),
E203("203", "ERRORE: FORMATO PATERNITA' NON VALIDO"),
E206("206", "ERRORE: FORMATO COGNOME REFERENTE NON VALIDO"),
E207("207", "ERRORE: FORMATO NOME REFERENTE NON VALIDO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO PERSONA
E211("211", "ERRORE: COGNOME ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E212("212", "ERRORE: NOME ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E213("213", "ERRORE: PATERNITA' ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E216("216", "ERRORE: COGNOME REFERENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E217("217", "ERRORE: NOME REFERENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI STRINGHE
E220("220", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE NON STRINGA"),
```

E221("221", "ERRORE: CODICE SESSO ERRATO, VALORE ATTESO 'M' OD 'F'"),
E222("222", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA NON STRINGA"),
E223("223", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA NON STRINGA"),
E224("224", "ERRORE: DESCRIZIONE COMUNE ESTERO NASCITA NON STRINGA"),
E225("225", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE NON STRINGA"),
E226("226", "ERRORE: CODICE STATO MORTE NON STRINGA"),
E227("227", "ERRORE: DESCRIZIONE COMUNE ESTERO MORTE NON STRINGA"),
E228("228", "ERRORE: NUMERO ATTO MORTE NON STRINGA"),
E229("229", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE NON STRINGA"),
E230("230", "ERRORE: NUMERO PROTOCOLLO DECESSO NON STRINGA"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPI NUMERICI
E250("250", "ERRORE: PROGRESSIVO ANAGRAFICA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E251("251", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E252("252", "ERRORE: NUMERO RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPI STRINGA
E270("270", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E271("271", "ERRORE: CODICE SESSO ANAGRAFICA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E272("272", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E273("273", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E274("274", "ERRORE: DESC COMUNE ESTERO NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E275("275", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E276("276", "ERRORE: CODICE STATO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E277("277", "ERRORE: DESC COMUNE ESTERO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E278("278", "ERRORE: NUMERO ATTO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E279("279", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E280("280", "ERRORE: NUMERO PROTOCOLLO DECESSO ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI CODICI STATO O COMUNE
E301("301", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE NON ESISTENTE"),
E302("302", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA NON ESISTENTE"),
E303("303", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA NON ESISTENTE"),
E304("304", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE NON ESISTENTE"),
E305("305", "ERRORE: CODICE STATO MORTE NON ESISTENTE"),
E306("306", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE NON ESISTENTE"),

//ERRORI VALIDAZIONE
E500("500", "ERRORE: VALIDAZIONE XML FALLITA"),
E501("501", "ERRORE: VERIFICA FILE FIRMATO DIGITALE FALLITA"),
E502("502", "ERRORE: FILE DI RISPOSTA NON TROVATO"),
E503("503", "ERRORE: DIMENSIONE FILE XML NON VALIDA"),
E504("504", "ERRORE: VERIFICA DATI REFERENTE E COMUNE FALLITA"),
E505("505", "ERRORE: CARICAMENTO DATI RICHIESTA FILE DECEDUTI FALLITA"),
E506("506", "WARNING: ELABORAZIONE ESEGUITA CORRETTAMENTE MA CON NOMINATIVI SCARTATI")

14A02462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano, in Firenze a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 02 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2011, pubblicato nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 21 marzo 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < imprese di lavorazione > nella filiera < preparazione carni > individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 18 marzo 2008, e già confermato con decreto 25 febbraio 2011, al Consorzio del Prosciutto Toscano con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli n. 21/23, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 01 dicembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

14A02382

DECRETO 10 marzo 2014.

Cancellazione di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la richiesta del 12 febbraio 2014, prot. Mipaaf n. 4244 del 24 febbraio 2014, con la quale la società ISI Sementi S.p.A. ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza della varietà di lattuga identificata con il codice SIAN 2804 e indicata all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà di seguito elencata, iscritta al Registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto iscrizione/rinnovo
Lattuga	2804	Miranda	ISI Sementi S.p.A.	Decreto ministeriale di iscrizione al registro del 22 marzo 2007 (n. 1121) *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2007

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A02375

DECRETO 10 marzo 2014.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile conservazione in purezza
Peperone	Hercules	3443	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Peperone	Juno	3441	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Peperone	Pitagora	3444	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Peperone	Zeus	3442	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Pomodoro	Barrio	3365	**A**	Zeta Seeds S.L.
Pomodoro	Raider	3364	**A**	Zeta Seeds S.L.
Pomodoro	Clipper	3390	**A**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Impact	3388	**A**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Deluxe	3389	**A**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Morado	3393	**A**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Minosse	3416	**A**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Magellano	3397	**A**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Talete	3439	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Pomodoro	**TS1001**	3437	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Pomodoro	**TS2608**	3438	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Pomodoro	Winner	3435	**A**	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Pomodoro	Spartaco	3413	**A**	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A02376

DECRETO 10 marzo 2014.

Iscrizione di una varietà nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato D.M. n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale di portainnesto nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, è iscritta nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varietà ortiva sotto elencata.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne	Radik	3620	Akira Seeds S.L.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A02377

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo Tuv Italia S.r.l., in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società TUV Italia S.r.l. di rinnovo dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo 16279 del 31 gennaio 2014 e 26906 del 17 febbraio 2014;

Acquisita la delibera del 4 febbraio 2014 (DC2014UTL087- Prot. MISE n. 22230 del 10 febbraio 2014) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società TUV Italia S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede legale in Via M. Macchi, 27 – Milano, nonché sede operativa e sede oggetto di accreditamento per la Dir. 95/16/CE in Via G. Carducci, n. 125- 20099 Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato V punto A: Esame CE del tipo di componenti di sicurezza (Modulo *B)*;

Allegato V punto B: Esame CE del tipo di ascensore (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo *E)*;

Allegato IX: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo *C)*;

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 27 febbraio 2018 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02374

DECRETO 11 marzo 2014.

Nomina del commissario straordinario della Mabo Prefabbricati S.p.A., in Bibbiena, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 riguardo la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Arezzo in data 21 febbraio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Mabo Prefabbricati S.p.A., con sede in Bibbiena, località Ferrantina, codice fiscale e partita IVA 01706330519;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 concernente Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Mabo Prefabbricati S.p.A., con sede in Bibbiena, località Ferrantina, codice fiscale e partita IVA 01706330519 è nominato commissario straordinario il prof. avv. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Arezzo;

alla Camera di commercio di Arezzo;

alla Regione Toscana;

al Comune di Bibbiena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A02373

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 marzo 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana. (Ordinanza n. 158).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999 con il quale lo stato di emergenza nella regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999 è stato esteso al sistema dei rifiuti speciali, pericolosi e in materia di bonifica e risanamento ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e n. 3048 del 31 marzo 2000, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota prot. 77 del 15 gennaio 2014 con cui il Soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 44/2013 sopra citata, nel trasmettere la relazione sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività predisposta ai sensi del comma 6 dell'art. 1 anzidetto, ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale n. 2854 per un periodo di sedici mesi decorrenti dalla data di scadenza della medesima, prevista per il 4 febbraio 2014;

Acquisita l'intesa delle Regione siciliana con nota prot. n. 2561 del 19 febbraio 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana, la contabilità speciale n. 2854 di cui in premessa, già intestata al Dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, rimane aperta fino al 4 giugno 2015.

2. La proroga di cui al comma 1 non comporta la prosecuzione dell'utilizzo delle cinque unità di personale di cui al comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010, previsto dal comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A02390

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 marzo 2014.

Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011, concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (SonoVue). (Determina n. 210/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *G.U.* n. 118 del 23 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 5, 6 e 7 giugno 2013 - Stralcio Verbale n. 12;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative a radiofarmaci con uso consolidato sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura (Allegato 6),

viene inserito il diagnostico SonoVue:

nella colonna: Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura

viene inserita la seguente indicazione:

mezzo di contrasto ecografico di II generazione composto da esafluoruro di zolfo sotto forma di microbolle, per la diagnosi ed il follow-up del reflusso vestito-ureterale (RVU) nei pazienti pediatrici mediante l'indagine di cistosonografia.

Art. 2.

La denominazione della lista n. 6 viene modificata da «Radiofarmaci» a «Radiofarmaci e Diagnostici».

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 6 - Gennaio 2014

RADIOFARMACI E DIAGNOSTICI CON USO CONSOLIDATO PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome medicinale	Indicazioni già autorizzate	Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
Fluorodesossiglucosio (^{18}F)	Medicinale solo per uso diagnostico. Il Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'uso in tomografia ad emissione di positroni (PET). **Oncologia** Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'imaging in pazienti sottoposti a procedure diagnostiche oncologiche funzionali e per classificare le patologie in cui l'aumento dell'afflusso di glucosio in organi o tessuti specifici sia il target diagnostico. Le seguenti indicazioni sono sufficientemente documentate (vedere anche paragrafo 4.4): Diagnosi: • Caratterizzazione di noduli polmonari solitari. • Ricerca di neoplasie di origine sconosciuta, rivelate ad esempio da adenopatie cervicali, metastasi epatiche od ossee. • Caratterizzazione di masse pancreatiche. Stadiazione: • Neoplasie della testa e del collo, anche come strumento di aiuto nel guidare le biopsie • Neoplasia polmonare primaria • Neoplasia mammaria localmente avanzata • Neoplasia esofagea • Carcinoma del pancreas • Neoplasia colon-rettale, soprattutto nelle recidive che necessitano una nuova stadiazione • Linfoma maligno • Melanoma maligno, indice di Breslow > 1,5 mm o metastasi linfonodali alla prima diagnosi Monitoraggio della risposta terapeutica: • Linfoma maligno	**Neurologia** Il Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è consigliato nella diagnosi differenziale tra malattia di Alzheimer (AD) e altre forme di demenza, in particolare la demenza vascolare (VD) e la demenza frontotemporale (FTD), limitatamente alla risoluzione di casi dubbi, in cui la diagnosi clinica è incerta.

Nome medicinale	Indicazioni già autorizzate	Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	• Neoplasie della testa e del collo Indagine in caso di ragionevole sospetto di recidiva: • Glioma con elevato grado di malignità (III o IV) • Neoplasie della testa e del collo • Neoplasia della tiroide (non midollare): pazienti con aumento dei livelli sierici di tireoglobulina e con scintigrafia total body con iodio radioattivo negativa • Neoplasia polmonare primitiva (vedere anche paragrafo 4.4) • Neoplasia mammaria • Carcinoma del pancreas • Neoplasia colon-rettale • Neoplasia ovarica • Linfoma maligno • Melanoma maligno **Cardiologia** In cardiologia l'obiettivo diagnostico è costituito dal miocardio vitale che è in grado di assorbire glucosio ma si trova in condizioni di ipoperfusione, condizione che deve essere valutata prima di scegliere la tecnica di imaging per il flusso più adeguata. • Valutazione del miocardio vitale in pazienti con scompenso cardiaco ventricolare sinistro di grado severo che siano candidati a procedure di rivascolarizzazione, quando le tecniche di imaging convenzionale non sono risolutive. **Neurologia** In neurologia l'obiettivo diagnostico è costituito dall'ipometabolismo glucidico che si manifesta nei periodi intermedi tra episodi acuti. • Localizzazione dei foci epilettogeni nella valutazione prechirurgica dell'epilessia temporale parziale. Il Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'uso nella tomografia ad emissione di positroni (PET) nella popolazione adulta e pediatrica. **Patologie infettive o infiammatorie**	

RADIOFARMACI E DIAGNOSTICI CON USO CONSOLIDATO PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
SonoVue	Medicinale solo per uso diagnostico. SonoVue è indicato per l'uso in ultrasonografia allo scopo di incrementare l'ecogenicità del sangue, che a sua volta comporta un miglioramento del rapporto segnale/rumore. SonoVue dovrebbe essere somministrato a pazienti per i quali l'esame senza mezzo di contrasto non è decisivo. Ecocardiografia SonoVue è un mezzo di contrasto ecocardiografico in grado di attraversare il circolo polmonare, indicato nei pazienti con sospetta o accertata patologia cardiovascolare in grado di opacizzare le camere cardiache e migliorare la definizione del bordo endocardico ventricolare sinistro. Doppler dei grandi vasi SonoVue migliora l'accuratezza diagnostica nella individuazione oppure esclusione di anomalie a carico delle arterie cerebrali, delle carotidi extracraniche oppure delle arterie periferiche, grazie ad un miglioramento del rapporto segnale Doppler-rumore. Nello studio del circolo portale SonoVue migliora la qualità dell'immagine Doppler del flusso e la durata clinicamente utile dell'incremento del segnale. Doppler del microcircolo Durante l'esame eco-Doppler, SonoVue migliora la visualizzazione della vascolarizzazione delle lesioni del fegato e della mammella, consentendo una più specifica caratterizzazione della lesione.	**mezzo di contrasto ecografico di II generazione composto da esafluoruro di zolfo sotto forma di microbolle, per la *diagnosi ed il follow-up del reflusso vescico-ureterale (RVU) nei pazienti pediatrici mediante l'indagine di cistosonografia.***

14A02301

DETERMINA 6 marzo 2014.

Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011, concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Concentrati di FVIII e *FIX*). (Determina n. 208/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 13, 14 e 15 gennaio 2014 - Stralcio verbale n. 21;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche (Allegato 3), vengono inseriti i concentrati di FVIII e FIX da tecnologia ricombinante e plasma derivati:

nella colonna: Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura:

viene inserita la seguente indicazione:

Induzione della tolleranza immunologica in pazienti affetti da emofilia A o B congenita con anticorpi inibitori.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02302

DETERMINA 6 marzo 2014.

Riclassificazione in fascia C di taluni medicinali per uso umano. (Determina n. 212/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone una revisione straordinaria del Prontuario Farmaceutico, da parte di AIFA, per la collocazione dei farmaci terapeuticamente superati nella fascia di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i pareri della Commissione tecnica scientifica resi nelle sedute del 20 giugno 2013 e 27 settembre 2013, con cui, nell'ambito dell'attività di revisione del Prontuario Farmaceutico, è stata disposta la riclassificazione in fascia C delle specialità medicinali contenenti i principi attivi: bamifillina; cabergolina; cimetidina; diidroergotamina; dinoprostone; ergotamina; metergolina; pergolide; temoporfin;

Considerata la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Riclassificazione in fascia C

Le confezioni, già autorizzate e rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle specialità medicinali contenenti i seguenti principi attivi:

bamifillina cloridrato:

BAMIFIX (026021)

BRIOFIL (025985)

cabergolina:

ACTUALENE (033359)

CABASER (031128)

CABERGOLINA RATIOPHARM (037576)

CABERGOLINA SANDOZ (037921)

CABERGOLINA SANDOZ GMBH (042248)

DOSTINEX (028988)

cimetidina:

CIMETIDINA TEVA (033956)

ULIS (024612)

diidroergotamina mesilato:

DIIDERGOT (003946)

SEGLOR (024624)

dinoprostone EV:

PROSTIN E 2 (027114)

metergolina:

LISERDOL (021342)

pergolide:

NOPAR (028507)

PERGOLIDE EG (036673)

PERGOLIDE MYLAN GENERICS (036641)

temoporfin:

FOSCAN (036433)

sono riclassificate in fascia C, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Restano invariati i regimi di fornitura e le altre modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, ed entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 6 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02303

DETERMINA 6 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ossigeno Vitalaire (ossigeno F.E.)» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 221/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Vitalaire Italia S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VITALAIRE (ossigeno F.E.);

Vista la domanda con la quale la ditta Vitalaire Italia S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 040778247 a 040778298;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OSSIGENO VITALAIRE (ossigeno F.E.) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 lt;

A.I.C. n. 040778247 (in base 10) 16WGJ7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 lt vr;

A.I.C. n. 040778250 (in base 10) 16WGJB (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt;

A.I.C. n. 040778262 (in base 10) 16WGJQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt vr;

A.I.C. n. 040778274 (in base 10) 16WGK2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 lt;

A.I.C. n. 040778286 (in base 10) 16WGKG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,20/m^3;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 57,44;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 33 lt;

A.I.C. n. 040778298 (in base 10) 16WGKU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,20/m^3;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 180,12.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OSSIGENO VITALAIRE (ossigeno F.E.) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Per la confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 lt: Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Per la confezione «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 33 lt: Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi — piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02304

DETERMINA 10 marzo 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Entumin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 231/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vistol'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nellalegge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Laboratoires Juvise Pharmaceuticals ha ottenuto il trasferimento di titolarità del medicinale Entumin;

Vista la domanda con la quale la ditta Laboratoires Juvise Pharmaceuticals ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Entumin;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 9 del 27 febbraio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENTUMIN è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione: "100 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 10 ml.

AIC n. 021553021 (in base 10) 0NKRVX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,41.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Entumin è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02305

DETERMINA 10 marzo 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Triatec (ramipril)», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 233/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Triatec (ramipril);

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale Triatec ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 042732026;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 ottobre 2013;

Vista la deliberazione n. 26 del 19 novembre 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIATEC (ramipril) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: "5 mg compresse" 14 compresse divisibili.

AIC n. 042732026 (in base 10) 18S2HU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,77.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Triatec (ramipril) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02306

DETERMINA 10 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Halcion (triazolam)», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 234/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Vistol'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vistoil decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vistala determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Halcion (triazolam);

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale Halcion ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dellaconfezionecodice di AIC n. 041752027;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7, 8 e 9 ottobre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HALCION (triazolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: "250 microgrammi compresse" 20 compresse.

AIC n. 041752027 (in base 10) 17U5GV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Halcion (triazolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.ù

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02307

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2014.

Segnalazione sugli obblighi dichiarativi dei soggetti dotati di potere di rappresentanza con particolare riguardo ai procuratori *ad negotia.* (Atto di segnalazione n. 1/2014).

Premessa .

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento di cui all'art. 6, comma 7, lettera *f)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (nel prosieguo, Codice), intende formulare alcune osservazioni in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 38 comma 1 lettere *b)*, *c)* ed m-*ter*) e al loro ambito di applicazione soggettivo.

L'art. 38 sopra richiamato dispone che l'obbligo di rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione previste dalle lettere *b)*, *c)*, m-*ter*), riguarda espressamente il «titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società». Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La *ratio* della norma che impone tale obbligo dichiarativo viene individuata nella volontà del legislatore di permettere all'ente appaltante di operare un controllo sulla idoneità morale di tutti quei soggetti che siano potenzialmente in grado di impegnare la società all'esterno (vd. Cons. di Stato sez. III, 16 marzo 2012, m. 1471).

L'obbligo quindi riguarda tutti i soggetti che rivestono cariche societarie cui è connesso, per previsione di legge o per clausola statutaria, un potere rappresentativo della società, indipendentemente dall'effettivo esercizio dello stesso.

Occorre tener conto che nelle società spesso si riscontra la presenza di procuratori che assumono un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale, muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Si tratta di institori o procuratori dotati, tra gli altri, di poteri relativi alla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici. In molti casi, le stazioni appaltanti, per propria tutela, estendendo la previsione della norma che si riferisce ai soli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, nei bandi richiedono che le dichiarazioni a pena di esclusione concernenti le predette ipotesi di reato siano rese da tutti procuratori speciali di cui la società concorrente si avvale.

Il Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 16 ottobre 2013, n. 23, con l'intento di creare certezza normativa, aderendo alla tesi sostanzialistica seguita da una parte della giurisprudenza, ha affermato che l'esigenza di accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale sussista anche per questa specifica categoria di procuratori, assimilabili agli amministratori muniti di potere di rappresentanza. Tuttavia l'obbligo dichiarativo sussiste soltanto in caso di espressa previsione del bando in tal senso. In caso di bando generico sul punto, l'esclusione potrà essere disposta soltanto in caso di effettiva mancanza del requisito e non invece in caso di omessa autodichiarazione, laddove il requisito sussista.

La soluzione accolta dall'Adunanza Plenaria non appare idonea a risolvere tutta la gamma dei possibili scenari che possono verificarsi. Infatti, ammettendo che la verifica dei requisiti debba riguardare anche i procuratori, ma non tutti, soltanto quelli i cui poteri siano di portata tale da impegnare la società in scelte decisionali che incidano sul suo operato, si lascia molto spazio a valutazioni discrezionali. È evidente che l'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti nella verifica spesso comporta il prodursi di disequità e comportamenti non omogenei. Inoltre, vi sono molte realtà i cui assetti societari non permettono facilmente di districarsi nella selva di incarichi, attribuiti attraverso mandati singoli o plurimi, a vari soggetti che spesso sfuggono anche al controllo dell'amministrazione e che risulta molto complesso identificare e perfino reperire.

Anche a monte, al momento della redazione del bando, qualora scelga di estendere l'obbligo dichiarativo, alla stazione appaltante si impone un obbligo interpretativo di non trascurabile entità nella individuazione, delle categorie astratte di ordine generale cui ricondurre i poteri dei procuratori tenuti a rendere le dichiarazioni. La situazione che si viene a creare è evidentemente molto confusa.

Per alleggerire e snellire la procedura prevista dall'art. 38 ed eliminare, o almeno attenuare le predette criticità, si suggerisce quindi di adottare una modalità di comunicazione più semplice e valida per tutti i casi.

Si potrebbe, infatti, modificare la norma di cui all'art. 38 del Codice appalti (e le altre norme che regolano le dichiarazioni sostitutive) prevedendo che l'obbligo di dichiarazione ai sensi del comma 1 lettere *b) c)* e *m-ter*) per i procuratori speciali gravi sul soggetto che sottoscrive i documenti di gara, il quale dichiara che, per quanto a sua conoscenza, e sulla base delle dichiarazione rese dagli altri soggetti indicati nella norma o nel bando, non sono presenti le clausole ostative alla partecipazione di cui all'art. 38. Il soggetto dichiarante, quindi, in qualità di legale rappresentante dell'impresa dovrebbe raccogliere le autodichiarazioni rese da tutti i procuratori speciali incaricati dalla società, indipendentemente dall'estensione dei poteri attribuiti. Le autodichiarazioni, analogamente a quanto previsto per il DURC, dovrebbero avere validità per un arco di tempo predeterminato (trimestrale, semestrale) e/o essere modificate o rinnovate soltanto in caso di modifica dell'estensione o riduzione o revoca dei poteri conferiti con il mandato originario.

Si otterrebbe una sensibile semplificazione della documentazione da produrre in sede di gara poiché la stessa sarebbe valida per più gare.

Come riconosciuto da costante indirizzo giurisprudenziale (tra le varie pronunce: Cons. St., V, 15 ottobre 2010, n. 7524), infatti, l'obbligo di dichiarare l'assenza dei pregiudizi penali può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche riguardo ai terzi, nel presupposto che, anche in questo caso, operano le previsioni di responsabilità penale e il potere di verifica da parte della stazione appaltante. Analogamente, nel caso delle dichiarazioni rese per conto dei procuratori speciali da parte dei rappresentati legali della società concorrente, si configurerebbe la facoltà del legale rappresentante dell'impresa di dichiarare, per quanto a propria conoscenza la sussistenza dei requisiti in capo ai procuratori speciali.

Le dichiarazioni sostitutive, quando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'art. 6-*bis* del Codice andrà a regime potranno essere inserite nel sistema AVCPass. Analogamente, si potrebbe valutare l'opportunità di estendere nel tempo tale meccanismo anche a tutti gli altri amministratori che in base alla normativa vigente sono tenuti a presentare dichiarazioni per ogni singola gara.

La modifica normativa si inscriverebbe in un ambito di disposizioni attualmente in vigore e in corso di approvazione che, in linea con le indicazioni a livello comunitario, tendono a salvaguardare i principi di efficienza della pubblica amministrazione, attraverso lo snellimento delle procedure e la riduzione e semplificazione degli oneri a carico di imprese ed enti. La soluzione prospettata ridurrebbe il numero di dichiarazioni che l'impresa è tenuta ad allegare e i tempi di esame della documentazione prodotta dai concorrenti da parte della commissione di gara, senza incidere sulla regolarità della procedura.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 12 marzo 2014.

Roma, 12 marzo 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 18 marzo 2014.

Il Segretario: ESPOSITO

14A02463

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 79/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento dei Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (*G.U.* n. 97/2013), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012 che accantona, al punto 3.5 del deliberato, la somma di 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministro della salute n. 7807 del 4 ottobre 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2012 per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario, riparto predisposto sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che, con la nota integrativa n. 28471 del 5 novembre 2013, il Ministero della salute ha comunicato alcune rettifiche, dovute a meri refusi materiali contenuti nella citata proposta del 4 ottobre 2013;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento corrispondente a un importo di 1.476.164 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 107/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2012 - vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, l'importo complessivo di 30.152.000 euro di cui alle premesse, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 744

ALLEGATO

FSN 2012: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

importi in euro

REGIONI	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = (b+c+d)
PIEMONTE	9.820	2.659.690		144.630	**2.804.320**
LOMBARDIA	15.792	4.277.171		232.585	**4.509.756**
VENETO	8.578	2.323.301		126.337	**2.449.638**
LIGURIA	4.083	1.105.857		60.135	**1.165.992**
EMILIA ROMAGNA	9.870	2.673.232		145.366	**2.818.598**
TOSCANA	8.556	2.317.343		126.013	**2.443.356**
UMBRIA	2.114	572.565		31.135	**603.700**
MARCHE	3.382	915.995		49.810	**965.805**
LAZIO	9.804	2.655.356		144.394	**2.799.750**
ABRUZZO	2.758	746.988		40.620	**787.608**
MOLISE	648	175.507		9.544	**185.051**
CAMPANIA	11.511	3.117.687		169.535	**3.287.222**
PUGLIA	7.077	1.916.764		104.231	**2.020.995**
BASILICATA	1.430	387.307		21.061	**408.368**
CALABRIA	4.805,0	1.301.406		70.768	**1.372.174**
SICILIA (*)	11.098	3.005.831	-1.476.164		**1.529.667**
TOTALI	**111.326**	**30.152.000**	**-1.476.164**	**1.476.164**	**30.152.000**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art.1, comma 830, della Legge n.296/2006, operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.

14A02470

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Finanziamento borse di studio in medicina generale: terza annualità triennio 2010-2013, seconda annualità triennio 2011-2014 e prima annualità triennio 2012-2015. (Delibera n. 78/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (*G.U.* n. 97/2013), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012 che accantona, al punto 3.4 del deliberato, la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi;

Vista la nota del Ministro della salute n. 7807 del 4 ottobre 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la terza annualità del triennio 2010-2013, la seconda annualità del triennio 2011-2014 e la prima annualità del triennio 2012-2015 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2012;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2012, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 29.144.137 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 9.590.863 euro al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Considerato, altresì, che nella richiamata proposta viene previsto, a valere sulla quota di 29.144.137 euro destinata al rimborso delle borse di studio, il recupero di risorse per complessivi 57.368 euro concernenti tre borse di studio nella Regione Calabria (decadenza di un tirocinante relativamente al triennio 2009-2012 e ritiro di altri due relativamente al triennio 2011-2014), nonché l'esito della sentenza della Corte dei conti che ha imposto a un tirocinante il pagamento di 22.588 euro alla Regione Liguria;

Considerato che, a seguito dei citati recuperi, la somma effettivamente da assegnare a favore delle Regioni è pari a 38.677.632 euro, di cui 29.086.769 euro per le borse di studio e 9.590.863 euro per le spese di organizzazione dei corsi;

Considerato che, con la nota integrativa n. 28471 del 5 novembre 2013, il Ministero della salute ha comunicato alcune rettifiche, dovute a meri refusi materiali nella citata proposta del 4 ottobre 2013;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni, sancita nella seduta del 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 115/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto aì sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012 vincolate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, pari a 38.735.000 euro, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 38.677.632 euro, al netto delle risorse recuperate per le motivazioni richiamate in premessa, pari a 57.368 euro.

Tale importo di 38.677.632 euro - destinato, quanto a 29.086.769 euro, al finanziamento delle borse di studio e, quanto a 9.590.863 euro, alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi - viene ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il detto finanziamento è riferito alle borse di studio in medicina generale e alle spese di organizzazione dei corsi, relative alla terza annualità del triennio 2010-2013, seconda annualità del triennio 2011-2014 e prima annualità del triennio 2012-2015.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 745

ALLEGATO

FSN 2012: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale
3^ annualità per il triennio 2010-2013, 2^ annualità per il triennio 2011-2014 e 1^ annualità per il triennio 2012-2015

Bandi Regionali

REGIONI	N° Tirocinanti da Bando				Assegnazioni (importi arrotondati all'euro)				
	3° annualità triennio 2010-2013	2° annualità triennio 2011-2014	1° annualità triennio 2012-2015	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio al lordo dei recuperi	Recuperi (**)	Assegnazioni per borse di studio al netto dei recuperi	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g=(e+f)	h	i = (g+h)
PIEMONTE	40	40	80	160	2.014.282	0,0	2.014.282	662.867	**2.677.149**
LOMBARDIA	80	80	90	250	3.147.315	0,0	3.147.315	1.035.730	**4.183.045**
VENETO	40	40	40	120	1.510.711	0,0	1.510.711	497.151	**2.007.862**
LIGURIA	30	30	35	95	1.195.980	-22.559	1.173.421	393.578	**1.566.999**
EMILIA ROMAGNA	50	50	85	185	2.329.012	0,0	2.329.012	766.441	**3.095.453**
TOSCANA	68	68	75	211	2.656.334	0,0	2.656.334	874.156	**3.530.490**
UMBRIA	25	25	27	77	969.373	0,0	969.373	319.005	**1.288.378**
MARCHE	25	25	25	75	944.195	0,0	944.195	310.719	**1.254.914**
LAZIO	85	85	85	255	3.210.261	0,0	3.210.261	1.056.445	**4.266.706**
ABRUZZO	20	20	20	60	755.356	0,0	755.356	248.575	**1.003.931**
MOLISE	20	20	20	60	755.356	0,0	755.356	248.575	**1.003.931**
CAMPANIA	50	50	80	180	2.266.067	0,0	2.266.067	745.726	**3.011.793**
PUGLIA	100	100	100	300	3.776.778	0,0	3.776.778	1.242.876	**5.019.654**
BASILICATA	25	25	25	75	944.195	0,0	944.195	310.719	**1.254.914**
CALABRIA	22	22	25	69	868.659,0	-34.809	833.850	285.862	**1.119.712**
SICILIA (*)	46	46	51	143	1.800.263	0,0	1.800.263	592.438	**2.392.701**
T O T A L I	**726**	**726**	**863**	**2.315**	**29.144.137**	**-57.368**	**29.086.769**	**9.590.863**	**38.677.632**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 49,11% sulle borse di studio previste dal bando, pari a 90 unità per i trienni 2010-2013 e 2011-2014 e a 100 unità per il triennio 2012-2015

(**) Calcolati fino al triennio 2010-2013 compreso, al netto di quanto recuperato con le precedenti proposte di riparto

14A02471

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2004, 2005 e 2006. Recupero dei conguagli relativi agli introiti effettivi a titolo di Irap e addizionale regionale Irpef rispetto a quelli stimati. Regioni Sardegna e Sicilia. (Delibera n. 83/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 39 del predetto decreto legislativo n. 446/1997, i quali dispongono che questo Comitato provveda, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, all'assegnazione definitiva alle Regioni, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tenuto conto dell'importo effettivamente riscosso dalle Regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF rispetto all'importo stimato, inizialmente assegnato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - emanato in attuazione dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 - e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, concernente la soppressione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario a partire dall'anno 2001, relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;

Viste le proprie delibere 29 settembre 2004, n. 26 (*G.U.* n. 264/2004), 27 maggio 2005, n. 47 (*G.U.* n. 261/2005) e 17 novembre 2006, n. 140 (*G.U.* n. 18/2007) con le quali sono stati indicati gli importi stimati, per le Regioni Sardegna e Sicilia, relativi all'IRAP e all'addizionale IRPEF per gli anni 2004, 2005 e 2006;

Vista la nota del Ministro della salute n. 7809 del 4 ottobre 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di recupero, a titolo di conguaglio, della differenza tra le somme effettivamente introitate dalle Regioni Sardegna e Sicilia a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, rispetto alle somme stimate per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito delle assegnazioni disposte con le tre richiamate delibere di questo Comitato, recupero pari a complessivi 127.862.454 euro, di cui 41.874.024 euro relativi alla Regione Sardegna e 85.988.430 euro relativi alla Regione Sicilia;

Vista la successiva nota del Ministero della salute n. 28471 del 4 ottobre 2013, con la quali si chiarisce che il suddetto importo complessivo di 127.862.454 euro viene recuperato a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 16/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Per le finalità richiamate in premessa viene recuperato a titolo di conguaglio per gli anni 2004, 2005 e 2006 - a valere sul Fondo sanitario nazionale - l'importo complessivo di 127.862.454 euro, di cui 41.874.024 euro relativi alla Regione Sardegna e 85.988.430 euro relativi alla Regione Sicilia.

I suddetti importi derivano dalla differenza tra le somme effettivamente introitate dalle due richiamate Regioni, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, per le tre annualità sopra indicate, rispetto alle somme stimate nell'ambito delle assegnazioni disposte da questo Comitato con le proprie delibere n. 26/2004, 47/2005 e 140/2006, come esplicitato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 746

ALLEGATO

FSN 2004, 2005 e 2006: Conguagli per differente importo riscosso a titolo di Irap e addizionale regionale Irpef rispetto a quello stimato

(articolo 39, commi 1 e 3, del D.Lgs. 446/1997)

(Importi in euro)

Regione	Anno	Importi stimati nelle delibere CIPE (a)	Importi effettivi(*) (b)	Differenze tra gettiti effettivi e stimati (c)=(b)-(a)	Integrazioni o recuperi (**)
Sardegna	2004	676.660.000	681.290.710	4.630.710	recupero
	2005	705.183.022	717.297.599	12.114.577	recupero
	2006	740.406.988	765.535.725	25.128.737	recupero
Totale Sardegna				**41.874.024**	**recupero**
Sicilia	2004	1.749.780.000	1.733.995.554	*-15.784.446*	*integrazione*
	2005	1.804.164.314	1.843.686.841	39.522.527	recupero
	2006	1.926.416.202	1.988.666.551	62.250.349	recupero
Totale Sicilia				**85.988.430**	**recupero**

(*) Importi al netto di: manovre fiscali regionali, oneri di gestione, quota IRAP per funzioni extrasanitarie.

(**) Integrazione: quando i gettiti effettivi sono minori di quelli stimati; recupero: quando i gettiti effettivi sono maggiori di quelli stimati.

14A02472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Chimete S.r.l.».

Con la determinazione n. aM-42/2014 dell'11 marzo 2014 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Tortona (AL) Strada Com. Savonesa, 9 (loc. fraz. Rivalta Scrivia) rilasciata alla Società Chimete S.r.l.

14A02308

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Bial-Aristegui Italia S.r.l.».

Con il provvedimento n. aM - 39/2014 del 10 marzo 2014 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Guidonia Montecelio (RM) via Tiburtina km. 18,300, rilasciata alla Società Bial-Aristegui Italia S.r.l.

14A02309

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22/05/1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio riportato a fianco di ciascuna, con determinazione dirigenziale n. 26 del 13 febbraio 2014, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Marchio	Ragione sociale	Sede
16-CH	Contini Creazione Gioielli di Contini Vincenzo	Viale Rimembranze, 27 – Lanciano
21-CH	Ferrante Gioielliere Srl	Via Benedetto Croce, 5 – Castel Frentano
34-CH	Poeta Maria Teresa	Corso Vittorio Emanuele, 17 – Ortona
36-CH	Orafo Sandora di Colacioppo Sandra	Via Eraldo Miscia, 1 - Lanciano
64-CH	Marrone Lucio	Via Pescara, 388 – Chieti
96-CH	Porreca Gioielli Srl – in liquidazione	Corso Umberto I, 27 – Torricella Peligna
97-CH	G.R. Ori di Romano Giulio & C. Sas	Via Michelangelo, 11 – Casalbordino
104-CH	Gaeta Gaspare	Via per Treglio, 27 – Lanciano
108-CH	Fassari Milena Tecnico Modellista Orafo	Via Italia, 28 – Gissi
112-CH	La Torre Preziosi di La Torre Enrico	Corso Italia, 46 – San Giovanni Teatino
120-CH	Oreficeria Ciccarone di Ciccarone Luigi	Via Naumachia, 20 – Vasto
124-CH	Macroidea Società Cooperativa	Via Nazionale, 99 – Archi
130-CH	Rosica Nicolino	Via Enrico Mattei, 1 – Cupello
132-CH	L'Amantido dell'Oro di Massimini Ennio	Corso Umberto I, 193 – Casoli
133-CH	Creazioni G Sas di Tenaglia Giulia & C.	Via del Mare, 123/b – Lanciano
134-CH	Tessitore Alessandra	Viale del Boschetto, 14 – Pizzoferrato
144-CH	Oropel Sas di Tilli Cecilia & C.	C.da Colle della Torre snc - Casoli

14A02391

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008660/XVJ(53) del 18 febbraio 2014, manufatti esplodenti denominati:

«VIRK C75 SB – R» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – G» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – TG» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – P» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – B» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – TB» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – CO» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – O» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – T» (massa attiva g 355,00);

«VIRK C75 SB – W» (massa attiva g 355,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Nobile, rappresentante ed amministratore della ditta «Viviano Pirotecnica Internazionale S.r.l.» sita in Mercato San Severino (SA) - loc. Cerrelle Ciorani, nonché titolare delle licenze di fabbricazione deposito e vendita di manufatti esplodenti della I, IV e V cat. Reg. T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02296

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008616/XVJ(53) del 18 febbraio 2014, manufatti esplodenti denominati:

«VIRK C75 R» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 G» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 Y» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 TB» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 T» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 TG» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 CO» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 P» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 O» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 B» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 W» (massa attiva g 423,50);

«VIRK C75 - 12» (massa attiva g 365,50);

«VIRK CS 75» (massa attiva g 286,50);

«VIRK CS 75L» (massa attiva g 486,50);

«VIRK CS 55» (massa attiva g 130,50);

«VIRK CS 35» (massa attiva g 48,50);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Nobile, rappresentante ed amministratore della ditta «Viviano Pirotecnica Internazionale S.r.l.» sita in Mercato San Severino (SA) - loc. Cerrelle Ciorani, nonché titolare delle licenze di fabbricazione deposito e vendita di manufatti esplodenti della I, IV e V cat. Reg. T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02297

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003350/XVJ(53) del 18 febbraio 2014, manufatti esplodenti denominati:

«TERREMOTO 25» (massa attiva g 734,70);

«TERREMOTO 49» (massa attiva g 1430,70);

«TERREMOTO 98» (massa attiva g 2851,70);

«TERREMOTO 150» (massa attiva g 4359,70);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albano Carolina, titolare delle licenze di fabbricazione e vendita di fuochi artificiali in nome e per conto della ditta «Albano Carolina» sita in loc. Fondo Annunziata - Giugliano in Campania (NA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02298

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018986/XVJ(53) del 18 febbraio 2014, manufatti esplodenti denominati:

«SIMULATOR HAND GRENADE NR3103/M116A1» (massa attiva g 5,5);

«SIMULATOR SHELL BURST NR3109 A1/M69» (massa attiva g 51,0);

«SIMULATOR THUNDER FLASH NR3136» (massa attiva g 2,6),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, legale rappresentante della ditta «Panzera s.a.s. di Francesco Bauducco e C.» con sede in - loc. Carignano (TO), titolare delle licenze di fabbricazione e di deposito di esplosivi di IV e V categoria e della licenza ex art. 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo impiego militare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02299

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013745/XVJ(53) dell'11 marzo 2014, i manufatti esplodenti denominati:

«BULLONE ESPLOSIVO PyroAlliance (TENSILE BOLT) - Cod. MB0669AA00100 B»;

«MANIGLIA ESPLOSIVA THETHYS (MANILLE PYROTECHNIQUE - Ref: 2180_10_000)»

sono riconosciuti, su istanza del sig. Maurizio Catini, procuratore della società «Selex Es S.p.a.» con sede legale in via Piemonte (RM) e stabilimento in Ronchi dei Legionari (GO), via M. Stoppani n. 21, titolare in nome e per conto della stessa, delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 del T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, punto 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati, nella V categoria gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali manufatti sono destinati ad esclusivo uso militare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02300

Soppressione della Pia Associazione Piccola Missione, in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2014, viene soppressa la Pia Associazione Piccola Missione, con sede in Milano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Associazione La San Vincenzo ONLUS.

14A02457

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 19971/13 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 30 maggio 2013.

Con ministeriale n. 36/0003655/MA004.A007/ING-L-118 del 10 marzo 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19971/13 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 30 maggio 2013, concernente l'approvazione dei coefficienti di trasformazione relativi alla generazione dei nati nel 1949 (tabella H49 ex articoli 26.1 e 33.1 RGP2012) e l'aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M ex articoli 20.3 e 34.2 RGP2012).

14A02389

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-072) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100140327

€ 1,00